



CITTA' DI AVIGLIANA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 180 DEL 03/11/2017

**Oggetto : ORDINANZA N. 93 DEL 21/06/2017 AVENTE PER OGGETTO: “MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI E RADUNI DI PERSONE A QUALSIASI TITOLO SU AREE PUBBLICHE. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE SUPERALCOOLICHE. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINE.”
REVOCA.**

IL SINDACO

IL SINDACO

- VISTA l'Ordinanza n. 93 del 21/06/2017, avente per oggetto: “Manifestazioni, eventi, spettacoli e raduni di persone a qualsiasi titolo su aree pubbliche. Divieto di somministrazione e consumo di bevande superalcoliche. Divieto di somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e in lattine.”;
- CONSIDERATO che la suddetta ordinanza era stata adottata dal Sindaco in forza dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine di “prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana” nell'immediatezza dell'emanazione della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Torino in data 19/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;
- CONSIDERATO che la citata Circolare prevedeva – tra l'altro - la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che potessero costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- VERIFICATO che ad oggi il palinsesto dei prossimi mesi invernali non è caratterizzato da manifestazioni di entità tali da richiedere la vigenza delle suddette limitazioni;
- RITENUTO pertanto opportuno procedere alla revoca della citata ordinanza, rimandando ad un momento successivo le valutazioni relative all'opportunità ed alle modalità di adozione di eventuali nuovi provvedimenti in merito, fatta salva la possibilità di emanare ordinanze puntuali dello stesso tenore verificatane la necessità in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza;



CITTA' DI AVIGLIANA

- VISTO l'art. 7, comma 4, della L.R. 38/2006 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, di revocare l'ordinanza sindacale n. 93 del 21/06/2017.

Permane il divieto previsto dall'art. 7, comma 4 della L.R. 38/2006 e s.m.i. relativo alla somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero, in alternativa, al Capo della Stato entro 120 giorni;

DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
2. Che la presente ordinanza si trasmetta:
 - Al Prefetto di Torino
 - Al Questore di Torino
 - Alla Polizia Municipale
 - Alla locale Stazione dei Carabinieri
 - A tutti i titolari di pubblici esercizi autorizzati nel territorio del Comune di Avigliana;
 - Alle associazioni locali che abitualmente organizzano manifestazioni in Avigliana.

Il Sindaco

ARCHINA' ANDREA / ARUBAPEC S.P.A.
(sottoscritto digitalmente)